# Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS

del 20 aprile / 4 maggio 2023

Il Comitato della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)

e

il Comitato direttivo della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS),

visto l'articolo 10 capoverso 3 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi)<sup>1</sup>

decreta:

# I Campo d'applicazione

Art. 1

<sup>1</sup>Il presente regolamento statuisce sulla composizione e l'organizzazione della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS, conformemente all'articolo 10 capoverso 3 dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi.

<sup>1</sup> Raccolta sistematica del diritto intercantonale nel settore dell'educazione, cifra 4.1.1.

<sup>2</sup>La Commissione di ricorso decide, in particolare,

- a. su ricorsi contro le decisioni della CDPE in merito al riconoscimento di diplomi scolastici e professionali esteri,
- su ricorsi contro altre decisioni conformemente all'Accordo sul riconoscimento di diplomi scolastici e professionali nella misura in cui queste ultime possono essere contestate con ricorso, e
- c. su ricorsi ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.

<sup>3</sup>La sede della Commissione di ricorso è Berna.

## II Disposizioni generali

## Art. 2 Composizione e nomina

<sup>1</sup>La Commissione di ricorso comprende al minimo 12 membri. È composta da

- a. una presidente o un presidente,
- b. una vicepresidente o un vicepresidente, e
- c. almeno un'esperta o un esperto per ciascuno dei seguenti campi professionali: formazione di docenti (livello prescolastico/elementare, secondario I, scuole di maturità), insegnamento speciale / educazione precoce speciale, logopedia e terapia psicomotoria.

<sup>2</sup>La presidente/il presidente e la/il vicepresidente dispongono di una formazione giuridica.

<sup>3</sup>Tutti i membri della Commissione di ricorso sono nominati congiuntamente dal Comitato della CDPE e dal Comitato direttivo della CDS.

<sup>4</sup>La nomina vale per un periodo di quattro anni ed è rinnovabile.

## Art. 3 Indipendenza

<sup>1</sup>I membri della Commissione di ricorso sono indipendenti nell'esercizio della loro funzione.

<sup>2</sup>Attraverso l'esercizio della loro professione o l'esercizio di eventuali attività accessorie lucrative o di volontariato i membri della Commissione non devono compromettere l'indipendenza e la credibilità della Commissione di ricorso.

## Art. 4 Segreto d'ufficio

I membri della Commissione di ricorso devono rispettare il segreto d'ufficio.

#### Art. 5 Rimunerazione

I membri della Commissione di ricorso sono retribuiti conformemente alla regolamentazione concernente le indennità e il rimborso spese della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione<sup>2</sup>.

# III Organizzazione

# Art. 6 Organizzazione

La Commissione di ricorso si costituisce da sola. Adotta un regolamento interno.

## Art. 7 Presidenza

<sup>1</sup>Il presidente o la presidente assume:

- a. la gestione generale delle attività,
- b. la ripartizione degli incarti in funzione delle diverse sezioni, e
- c. la rappresentanza della Commissione di ricorso verso l'esterno.

<sup>2</sup> Raccolta sistematica del diritto intercantonale nel settore dell'educazione, cifra 2.2.2.

<sup>2</sup>La presidente o il presidente ha la facoltà di dare istruzioni ai membri della Commissione di ricorso per quanto concerne la gestione generale delle attività e la ripartizione degli incarti.

#### IV Procedura

## Art. 8 Diritto procedurale

Nella misura in cui il presente regolamento non contenga disposizioni derogatorie, la procedura di ricorso è retta dalla Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)<sup>3</sup>.

## Art. 9 Direzione della procedura

<sup>1</sup>La direzione della procedura compete alla presidente o al presidente, alla o al vicepresidente o a un membro che dispone di una formazione giuridica.

<sup>2</sup>L'istruzione delle decisioni di ricorso è svolta da un membro della Commissione cui è stata affidata la direzione della procedura. L'istruzione comprende, in particolare, i seguenti compiti:

- a. fornire informazioni e documentazione ai membri della Commissione di ricorso, e
- b. redigere decreti e decisioni.

## Art. 10 Decisioni

<sup>1</sup>Le decisioni sono pronunciate da tre membri della Commissione. Questo principio si applica anche a domande di ricusazione controverse. I capoversi 2 e 3 restano riservati.

<sup>2</sup>Il membro della Commissione incaricato di condurre la procedura decide come giudice unico su

a. la non entrata in materia su un ricorso manifestamente inammissibile,

3 RS 173.32

- b. la non entrata in materia su un ricorso per mancato pagamento dell'anticipo spese, e
- c. lo stralcio dal ruolo della procedura divenuta priva d'oggetto.

<sup>3</sup>La/Il giudice unica/unico decide pure su un'eventuale richiesta di patrocinio gratuito nei casi secondo il capoverso 2 lettere a e c. In tutti gli altri casi, la decisione su una richiesta di patrocinio è presa in un collegio di tre giudici.

<sup>4</sup>Le decisioni possono essere prese per via circolare.

<sup>5</sup>La comunicazione ufficiale della decisione spetta al membro della Commissione incaricato di condurre la procedura.

# Art. 11 Spese di procedura

Le spese di procedura sono fissate in conformità al Regolamento sulle tasse e gli indennizzi della CDPE<sup>4</sup> e all'Ordinanza sulle tasse della CDS<sup>5</sup>.

# V Disposizioni finali

# Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce il Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 6 settembre 2007.

<sup>4</sup> Raccolta sistematica del diritto intercantonale nel settore dell'educazione, cifra 4.1.1.1.

<sup>5</sup> Ordinanza del 6 giulio 2006

# VI Disposizione transitoria

# Art. 13 Competenza della Commissione di ricorso nel campo dell'osteopatia

<sup>1</sup>La Commissione di ricorso mantiene la propria competenza per i ricorsi concernenti il riconoscimento dei diplomi esteri in osteopatia da parte della CDS nonché per i ricorsi contro le decisioni relative all'ammissione e all'esame della Commissione intercantonale d'esame in osteopatia fino alla conclusione di tutte le procedure di ricorso in materia.

<sup>2</sup>Almeno un'esperta o un esperto nel campo dell'osteopatia è membro della Commissione di ricorso sino al termine degli eventuali procedimenti di cui al capoverso 1.

Burgdorf, 4 maggio 2023

In nome del Comitato della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente: Silvia Steiner

La segretaria generale: Susanne Hardmeier

Berna, 20 aprile 2023

In nome del Comitato direttivo della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità

Il presidente: Lukas Engelberger

Il segretario generale: Michael Jordi